COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **113**
della **Giunta Comunale**

Oggetto: **MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE E DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INFORMATICI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI MALE' - APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	**SINDACA**	**Presente**
DALLAVO MAURO	**VICE SINDACO**	**Presente**
ANDREIS VITTORIO	**ASSESSORE**	**Presente**
ENDRIZZI SELENE	**ASSESSORA**	**Presente**
ZANELLA MICHELE	**ASSESSORE**	**Presente**

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: **MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE E DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INFORMATICI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI MALE' – APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), il titolare del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio, deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il titolare del trattamento, in virtù del principio di accountability di cui all'art. 5 par. 2 del GDPR, è quindi tenuto ad adottare tutte le misure e gli strumenti che siano adeguati per il contesto di riferimento e che garantiscano altresì un livello di sicurezza adeguato, considerando che le misure devono essere personalizzate in ragione del proprio specifico contesto.
Al fine di fornire uno strumento di riferimento, il Servizio privacy RPD ha elaborato un modello di "Disciplinare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica", che inoltrato, doveva essere integrato/modificato/adattato in ragione della specificità di ciascun Ente.
Ciò detto si è coinvolto l'amministratore di sistema nella sua implementazione, per verificare che le misure inserite nel disciplinare siano coerenti con il sistema organizzativo e informatico dell'Ente.
Il Disciplinare ha l'obbiettivo di fornire ad amministratori, dipendenti e non solo tutti i "suggerimenti" e strumenti necessari per assicurare la funzionalità, la sicurezza e il corretto impiego degli strumenti informatici e delle reti telematiche.
Il Disciplinare allegato, che definisce le misure di tipo organizzativo e tecnologico e individua le condotte e le forme di controllo ammissibili, è volto ad assicurare, in quanto diretto al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate, l'uso appropriato delle tecnologie informatiche minimizzando i notevoli rischi sia dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di quello della funzionalità e del corretto impiego delle reti telematiche e degli strumenti informatici che esso comporta. Tali misure si traducono nella necessaria adozione di strumenti di filtraggio e monitoraggio delle comunicazioni tali da consentirne il tracciamento tecnologico cui può potenzialmente accompagnarsi la possibilità di controllo indiretto dell'attività dei lavoratori.
A salvaguardia dei diritti del lavoratore e, in primis, del diritto alla dignità e riservatezza, opera dunque un complesso normativo richiamato dall'art. 46 bis cit., ossia:
- il d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riferimento all'art. 2, c. 5 che riconosce il diritto dei cittadini a che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell'interessato;
- il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che sancisce il diritto alla protezione dei dati personali e dispone che ogni trattamento garantisca un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2); il legislatore prescrive, inoltre, che i trattamenti di dati siano effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime, oltre a dover rispondere al principio di necessità e correttezza: ogni dato trattato in violazione della disciplina in materia non può essere utilizzato (artt. 11, 3);

- la l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con particolare richiamo all'art. 4 che, nel contemperamento tra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei dipendenti, svolge a tutt'oggi un ruolo fondamentale, vietando da un lato il controllo diretto dei lavoratori e, dall'altro, ammettendo per esigenze organizzative produttive ovvero di sicurezza del lavoro, l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo dalle quali possa anche derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (c.d. controllo preterintenzionale).

Recentemente, anche l'Amministrazione statale, con la direttiva n. 2/2009 avente ad oggetto "Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro", ha fornito indicazioni utili a facilitare, nell'ambito del settore pubblico, da un lato il corretto utilizzo degli strumenti ICT (postazioni di lavoro, connessioni di rete e posta elettronica) e, dall'altro il proporzionato esercizio del potere datoriale di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Specifica rilevanza assume poi in materia la deliberazione n. 13/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, che prescrive ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e di internet. In particolare, il Garante, alla luce della normativa sopra richiamata, evidenzia la necessità che i trattamenti di dati si uniformino al principio di necessità e di correttezza e che siano sempre effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime; sottolinea, inoltre, a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, il divieto di installare apparecchiature preordinate al controllo a distanza dei dipendenti, ammettendo invece l'utilizzo di programmi e tecnologie che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale), a condizione che ciò sia necessario per esigenze produttive o organizzative o, comunque, quando sia necessario per la sicurezza sul lavoro; evidenzia ancora come eventuali controlli sull'utilizzo degli strumenti informatici debbano ispirarsi al principio di pertinenza e non eccedenza, nell'equo bilanciamento di interessi tra le parti coinvolte. Sono poi fortemente sottolineati dal Garante gli accorgimenti tecnici volti a prevenire comportamenti del lavoratore pericolosi per la sicurezza aziendale, di cui viene data ampia esemplificazione.

Il Disciplinare di cui si propone l'approvazione, è dunque volto a garantire, in ossequio a quanto previsto dal legislatore, la sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurare la funzionalità e il corretto impiego delle reti telematiche e degli strumenti informatici e di comunicazione.

Il Disciplinare, in coerenza con le finalità perseguite, si applica non solo ai dipendenti del comune ma anche, in quanto compatibile, agli altri soggetti che a vario titolo prestano servizio o attività per conto e nelle strutture dell'Ente; costituisce inoltre linea guida per il corretto utilizzo tecnico delle strumentazioni informatiche per coloro che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema informativo comunale.

L'inosservanza delle prescrizioni in esso contenute può comportare, oltre all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere ai sistemi, fatte salve le diverse e maggiori responsabilità civili e penali.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di condividere e fare proprie le indicazioni di cui in narrativa.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario comunale in ordine a regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il Disciplinare "Misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica del Comune di Malé", allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Di disporre che il Disciplinare venga pubblicato sul sito web del Comune di Malé, con suo inoltro per posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori.

3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
   - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero ricorso straordinario, di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n.1199, entro 120 giorni.

   Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE E DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INFORMATICI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI MALE' - APPROVAZIONE DISCIPLINARE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

  Data, 28/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 30/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cunaccia Barbara	F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **01/10/2026** al giorno **11/10/2026**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 12/10/2026

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 01/10/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti